

Legge regionale 11 settembre 1991 , n. 48 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

Ulteriori norme di modifica e di integrazione delle leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici.

Art. 78

1. Per le finalità previste dall' articolo 25 è autorizzata la spesa di lire 150 milioni per l' anno 1991.
2. Il predetto onere di lire 150 milioni fa carico al capitolo 8621 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991 il cui stanziamento, in termini di competenze, viene conseguentemente elevato di lire 150 milioni per l' anno 1991.
3. Al predetto onere di lire 150 milioni si provvede mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 8961 << Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia >>: tale importo corrisponde a parte della quota di lire 133.315.910.290 non utilizzata al 31 dicembre 1990 e trasferita, ai sensi dell' articolo 22 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze n. 15 del 19 febbraio 1991.
4. Lo stanziamento, in termini di cassa, del precitato capitolo 8621 viene altresì impinguato di lire 150 milioni, mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 8842 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione precitato.
5. Nella denominazione del predetto capitolo 8621 dopo la locuzione << alle amministrazioni comunali e provinciali >> è inserita la locuzione << , alle Comunità montane e collinare ed ai consorzi di comuni e di altri enti pubblici >>.